

Investimento 2.2. "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"

**SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA CHECKLIST 20**

Nell'ambito della Guida operativa DNSH la scheda di autovalutazione n. 20 "Coltivazione di colture perenni e non perenni" si applica agli interventi che prevedano la coltivazione di colture perenni e non perenni.

Il presente documento, riporta le indicazioni per la compilazione della checklist n. 20 (regime 2), per gli interventi relativi alla misura M1C3, Investimento 2.2 "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale".

aggiornamento: **22.10.2024**

**VALUTAZIONE EX ANTE**

N. elemento di controllo	Elemento di controllo	Riferimenti normativi	Ambito di applicazione	Certificazione richiesta
1	Nel progetto sono stati tenuti in considerazione i requisiti seguenti: -Mantenere prati permanenti; -Non bruciare le stoppie tranne quando l'autorità ha concesso un'esenzione per motivi di salute delle piante; -Protezione adeguata delle zone umide o torbiere e nessuna conversione di aree continuamente boschive o terreni che si estendono su più di un ettaro con alberi più alto di 5 m e una copertura della chioma tra il 10 e il 30% o in grado di raggiungere quelle soglie in situ; -Gestione minima del terreno durante la lavorazione per ridurre il rischio di degrado del suolo anche su piste; -Nessun suolo nudo nel periodo più sensibile per prevenire l'erosione e la perdita di suolo	Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Regolamento Commissione Ue 2024/1235/UE PAC	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'adozione nella progettualità dei criteri elencati punto 1 della checklist.
2	E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici secondo i criteri previsti nell'Appendice 1 della Guida Operativa o secondo gli Orientamenti tecnici, in conformità alla soglia di finanziabilità dell'investimento?	Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/CC 373/2021); Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2023/1139 che integra il regolamento (UE) 2020/952 Appendice 1 Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH	Il requisito deve essere obbligatoriamente rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH  Per predisporre la documentazione analitica e progettuale, il progettista può fare riferimento agli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" (di seguito CDM 373/2021).	Report redatto secondo quanto previsto dalle linee Guida Tassonomiche riportate come nell'appendice della guida operativa DNSH, odificare i requisiti della legislazione dell'UE in materia di acque (opere che non superano la soglia dei 10 milioni di euro).  Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovrà essere effettuata una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima che sfoci nell'individuazione delle misure di adattamento del caso.
3	E' stata svolta un'analisi delle possibili interazioni con matrici acque e definite le azioni mitigative?	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152-CAPO II (Norme in materia ambientale)	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH	Relazione tecnica svolta dal committente
4	Sono state valutate tutte le possibilità per: - ridurre al minimo l'uso di materie prime per unità di prodotto, compresa l'energia, attraverso una maggiore efficienza nell'uso delle risorse; - ridurre al minimo la perdita di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) che fuoriesce dal sistema di produzione nell'ambiente; - utilizzare residui e sottoprodotti della produzione o della raccolta di colture per ridurre la domanda di risorse primarie, in linea con le buone pratiche?	Normativa regionale ove applicabile	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH	Relazione tecnica svolta dal committente
5	E' stato redatto un piano di gestione dei nutrienti (fertilizzanti) e prodotti fitosanitari per i quali sono disponibili le Dichiarazioni di conformità UE?	Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria a fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi direttiva 2009/128/CE Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato laddove sia previsto l'uso di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari	Piano di gestione dei nutrienti (fertilizzanti) e dei prodotti fitosanitari
6	E' stata verificata la sussistenza dei requisiti di sensibilità territoriale indicati nella relativa scheda tecnica. Nel caso di presenza condizioni di interazione con le aree sensibili, sono stati sviluppati gli studi previsti?	Direttive 92/43/CEE " e 2009/147/CE "Uccelli	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di sensibilità territoriale indicati nella scheda tecnica n. 20. Verificare la sussistenza dei requisiti di sensibilità territoriale indicati. Nel caso di presenza di condizioni di interazione con le aree sensibili occorre sviluppare gli studi previsti.

**VALUTAZIONE EX POST**

N. elemento di controllo	Elemento di controllo	Riferimenti normativi	Ambito di applicazione	Certificazione richiesta
7	E' disponibile una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti seguenti: • Mantenere prati permanenti • Non bruciare le stoppie tranne quando l'autorità ha concesso un'esenzione per motivi di salute delle piante; • Protezione adeguata delle zone umide o torbiere e nessuna conversione di aree continuamente boschive o terreni che si estendono su più di un ettaro con alberi più alto di 5 m e una copertura della chioma tra il 10 e il 30% o in grado di raggiungere quelle soglie in situ • Gestione minima del terreno durante la lavorazione per ridurre il rischio di degrado del suolo anche su piste; • Nessun suolo nudo nel periodo più sensibile per prevenire l'erosione e la perdita di suolo.	Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Regolamento Commissione Ue 2024/1235/UE PAC	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato ai fini della verifica positiva del DNSH	Dichiarazione del progettista/direttore lavori che attesti il rispetto dei requisiti seguenti: • Mantenere prati permanenti • Non bruciare le stoppie tranne quando l'autorità ha concesso un'esenzione per motivi di salute delle piante; • Protezione adeguata delle zone umide o torbiere e nessuna conversione di aree continuamente boschive o terreni che si estendono su più di un ettaro con alberi più alto di 5 m e una copertura della chioma tra il 10 e il 30% o in grado di raggiungere quelle soglie in situ • Gestione minima del terreno durante la lavorazione per ridurre il rischio di degrado del suolo anche su piste; • Nessun suolo nudo nel periodo più sensibile per prevenire l'erosione e la perdita di suolo.
8	Sono state adottate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?	Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/CC 373/2021); Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE) 2023/1139 che integra il regolamento (UE) 2020/952	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato laddove siano state definite soluzioni di adattabilità a seguito dell'analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che sono state adottate le soluzioni di adattabilità definite a seguito dell'analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata
9	Sono state correttamente implementate le azioni mitigative eventualmente rilevate dall'analisi di interazione con la matrice acque?	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152-CAPO II (Norme in materia ambientale)	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato laddove siano state definite soluzioni mitigative rilevate dall'analisi di interazione con la matrice acque	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che sono state adottate le azioni mitigative eventualmente rilevate dall'analisi di interazione con la matrice acque
10	Sono stati adottati i piani di gestione dell'uso/conservazione dell'acqua?	Legislazione Europea e Nazionale in materia di risorse idriche	Il requisito deve essere rispettato laddove applicabile	Piano di gestione dell'uso/conservazione dell'acqua
11	Sono state implementate tutte le misure ragionevolmente implementabili emerse dall'analisi di punto 6?	Direttive 92/43/CEE " e 2009/147/CE "Uccelli	Il requisito deve essere <u>obbligatoriamente</u> rispettato laddove siano state definite delle misure implementabili a seguito della verifica di cui al punto 6 (in caso di presenza di condizioni di interazione con le aree sensibili)	Dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che sono state implementate tutte le misure ragionevolmente implementabili emerse dalla fase ex ante (vedasi punto 6)